

# Regolamento area sgambatura cani

## Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la fruizione delle aree di sgambatura cani presenti sul territorio comunale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e garantire il benessere dei cani.

## Art. 2 - Definizioni

1. **Area di sgambatura per cani:** area pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" indicanti le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani,
2. **Proprietario/Conducente:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, e anche nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

## Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L'area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. L'accesso all'area pubblica riservata alla sgambatura dei cani è sempre consentito salvo chiusure temporanee quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza per manutenzione, disinfestazione e disinfezione o in caso di pericolo o calamità naturali resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica o con avviso pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, derivanti dalla conformazione dell'area in cui il proprietario/conducente di cani accede consapevole dello stato di fatto e delle strutture ivi esistenti. Le responsabilità penali, civili e amministrative per eventuali danni causati dai cani rimangono a esclusivo carico dei rispettivi proprietari/conducenti.

## Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori delle aree sgambatura cani

1. Al fine di garantirne la sicurezza e la corretta funzionalità, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conducenti e ai loro cani in quanto l'area è da considerarsi spazio dedicato esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani e il cancello, entrando e uscendo dall'area deve essere sempre mantenuto chiuso. Tutti i comportamenti devono essere improntati nel rispetto degli animali e delle persone presenti.
2. Il proprietario/conducente deve entrare e uscire dall'area con l'animale al guinzaglio e la museruola deve essere tenuta a portata di mano, devono essere evitati giochi che possono eccitare i cani al punto da farli azzuffare tra loro.
3. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio, purché sotto il controllo del proprietario/conducente, che deve essere presente all'interno dell'area di sgambatura.
4. Ogni proprietario/conducente è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti. Nel caso di cani con problemi comportamentali, gli stessi dovranno essere tenuti al guinzaglio e indossare la museruola.

5. I proprietari/conduuttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di **30 minuti** nel caso in cui altri cani, con manifesta incompatibilità con i cani già presenti, stiano aspettando di accedere.
6. Se l'area è occupata per un periodo superiore ai 30 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre, su richiesta anche di un singolo proprietario/conduuttore, i conduuttori già presenti dovranno uscire dall'area per consentire un periodo di sgambatura in solitaria del cane del conduuttore richiedente.
7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziassero difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
8. Il proprietario/conduuttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
9. Il proprietario/conduuttore di un cane malato, convalescente o femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani, qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, in questo caso i proprietari dei cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.
10. Nell'area di sgambatura i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente sotto il vigilante controllo del proprietario/conduuttore, che deve evitare che i cani costituiscano pericolo per le persone, cose o per gli altri animali, a tale fine deve essere presente anch'egli all'interno dell'area.
11. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura; chiunque viola le disposizioni previste è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (sono esclusi dalle prescrizioni i cani che accompagnano soggetti non vedenti).
12. Gli oggetti utilizzati per l'intrattenimento del proprio cane (palline, ecc..) non devono essere dimenticati nell'area.
13. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
14. In tutta l'area è vietato introdurre mezzi motorizzati e biciclette, a esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione dell'area stessa da parte del personale addetto.
15. Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.
16. I proprietari/conduuttori minori di 16 anni che accedono all'area, devono essere sotto la supervisione di un adulto ed è vietato alle persone e ai bambini l'utilizzo di giochi, qualora presenti nell'area, che sono destinati esclusivamente ai cani.

#### **Art. 5 - Divieti**

1. È vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati raggiunti da provvedimenti restrittivi. Non si possono introdurre cani aggressivi o, comunque, se ne deve evitare l'ingresso se sono presenti altri cani.
2. E' vietato l'accesso ai cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina è debitamente vaccinati.
3. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
4. E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo, nonché biciclette per bambini,

acceleratori d'andatura, pattini e similari, a eccezione dei mezzi autorizzati.

5. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo, se non autorizzato.
6. È vietato l'accesso ai cani femmina in calore.
7. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;
8. È vietato l'accesso a chiunque non conduca un cane, fatta eccezione per i genitori dei minori di 16 anni conduttori/proprietari di cane.
9. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
10. È vietato ai proprietari/conduttori introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
11. Sono vietati giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al fine di scongiurare situazioni di pericolo per i cani e le persone.
12. È vietato introdurre animali di specie diversa dal cane.

#### **Art. 6 - Attività di vigilanza e sanzioni**

La Polizia Locale, le guardie zoofile e le altre forze di Polizia possono svolgere in qualunque momento controlli e ispezioni all'interno delle aree di sgambatura dei cani, ed effettuare eventuali accertamenti di violazione.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 7 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione in Consiglio Comunale.